


ARNAS G. BROTZU


AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE  
ED ALTA SPECIALIZZAZIONE (D.P.C.M. 8/4/96)

Piazzale Ricchi, 1 - 09134 Cagliari (Italia) - Centralino - 39(0)705391  
DIREZIONE GENERALE Tel. - 39(0)70 539445 Fax - 39(0)70 539270 CF e P. IVA 02315520920

## P.O. SAN MICHELE



## P.O. A. BUSINCO



ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SISTEMI  
FILTRANTI DA DESTINARE ALLE UNITA' DI TRATTAMENTO  
DELL'ARIA (U.T.A.) DEI PRESIDII OSPEDALIERI  
DELL'A.R.N.A.S. " G. BROTZU" DI CAGLIARI

LOTTO UNICO  
CIG 963425029C

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giuseppe Curreli

DATA:

GENNAIO 2023

ELABORATO

**CSA**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Stazione Appaltante	ARNAS G. Brotzu
Struttura	Struttura Complessa Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni (S.C. G.I.I.N.R.)
Indirizzo legale	Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, 09134 Cagliari
Codice AUSA	0000201050
Contatti – Telefono	070 539751 - +39 3284958711
Sito ufficiale	<a href="http://www.aobrotzu.it">www.aobrotzu.it</a>
Posta certificata	<a href="mailto:gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it">gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it</a>
Direttore della Struttura	Ing. Gianluca Borelli
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Giuseppe Curreli
Supporto amministrativo al RUP	Dott.ssa Tiziana Campus
Direttore dell'esecuzione del contratto	Giuseppe Rombi
Direttore operativo	P.I. Francesco Frau
Delibera autorizzazione a contrarre	Delibera del Direttore Generale n. 159 del 09.02.2023
C.I.G.	963425029C
Codice NUTS	ITG27
Sistema di gara	Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 54, co. 3, 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Pubblicazione GUUE	14.02.2023
Termine richiesta informazioni e/o chiarimenti	07.03.2023 ore 12:00
Termine presentazione offerte	12.03.2023 ore 23:59

## INDICE

<b>CAPO 1.</b>	<b>NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO .....</b>	<b>4</b>
art. 1	Condizioni dell'Accordo Quadro.....	4
art. 2	Oggetto dell'Accordo Quadro .....	6
art. 3	Luogo di consegna della fornitura oggetto dell'Accordo Quadro .....	6
art. 4	Durata del contratto di Accordo Quadro .....	7
art. 5	Importo dell'Accordo Quadro .....	7
art. 6	Caratteristiche della fornitura .....	8
art. 7	Convenzione di Accordo Quadro.....	9
art. 8	Ordine di Fornitura (Contratto Attuativo) .....	9
art. 9	Modalità di aggiudicazione ed elenco prezzi .....	10
<b>CAPO 2.</b>	<b>DISCIPLINA CONTRATTUALE .....</b>	<b>11</b>
art. 10	Interpretazione e conoscenza del Contratto Attuativo e del Capitolato Speciale d'Appalto.....	11
art. 11	Documenti contrattuali, leggi e regolamenti .....	11
art. 12	Fallimento dell'Appaltatore.....	12
art. 13	Referente del Contratto .....	12
art. 14	Penali.....	12
<b>CAPO 3.</b>	<b>CONTRATTI ATTUATIVI: TIPOLOGIA DEGLI ORDINI DI FORNITURA, TERMINI E MODALITÀ PER LA CONSEGNA 15</b>	
art. 15	Tipologia degli ordini di fornitura.....	15
art. 16	Termini per la consegna .....	15
art. 17	Modalità per la consegna .....	15
art. 18	Accettazione, qualità e impiego dei sistemi filtranti .....	16
art. 19	Sospensioni ordinate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto .....	17
art. 20	Sospensioni ordinate dal RUP .....	17
art. 21	Azioni sostitutive .....	18
<b>CAPO 4.</b>	<b>CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI .....</b>	<b>19</b>
art. 22	Norme generali .....	19
art. 23	Contabilizzazione a misura .....	19
art. 24	Definizione, forma e contenuto delle riserve.....	19
<b>CAPO 5.</b>	<b>DISCIPLINA ECONOMICA.....</b>	<b>20</b>
art. 25	Anticipazione del prezzo .....	20
art. 26	Pagamenti .....	20
art. 27	Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti .....	21
art. 28	Ritardo nei pagamenti.....	21
art. 29	Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	21
<b>CAPO 6.</b>	<b>GARANZIE .....</b>	<b>22</b>
art. 30	Garanzie per la partecipazione.....	22
art. 31	Garanzie per l'esecuzione .....	22
art. 32	Riduzione delle garanzie .....	23
<b>CAPO 7.</b>	<b>MODIFICA DEI CONTRATTI .....</b>	<b>24</b>
art. 33	Variazione dei sistemi filtranti.....	24
art. 34	Proroga contrattuale .....	24
art. 35	Modifiche e varianti al contratto attuativo .....	24
art. 36	Revisione dei prezzi.....	24

art. 37	Mezzi di prova .....	26
<b>CAPO 8.</b>	<b>DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....</b>	<b>27</b>
art. 38	Subappalto .....	27
art. 39	Autorizzazione del Subappalto .....	27
art. 40	Responsabilità in materia di subappalto .....	28
<b>CAPO 9.</b>	<b>CONTROVERSIE .....</b>	<b>30</b>
art. 41	Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale ( <i>Alternative Dispute Resolutions</i> - Accordo bonario e Transazione) .....	30
art. 42	Controversie .....	30
art. 43	Documento unico di regolarità contributiva (DURC) .....	30
art. 44	Risoluzione .....	31
art. 45	Clausola risolutiva espressa .....	31
art. 46	Recesso .....	32
art. 47	Difetti, vizi e vizi occulti dei sistemi filtranti .....	33
<b>CAPO 10.</b>	<b>ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA E VERIFICA DI CONFORMITÀ .....</b>	<b>34</b>
art. 48	Termini per la verifica di conformità e per l'accertamento della regolare esecuzione .....	34
<b>CAPO 11.</b>	<b>NORME FINALI .....</b>	<b>35</b>
art. 49	Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia .....	35
art. 50	Spese contrattuali, imposte e tasse .....	35
art. 51	Trattamento dei dati .....	36
art. 52	Obbligo di riservatezza .....	36
art. 53	Rinvio .....	37

## **CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

### **art. 1 Condizioni dell'Accordo Quadro**

1. Il presente documento regola e disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, l'Accordo Quadro, come definito all'art. 3, lett. iii) e all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stipulato, ai sensi del comma 3 del predetto art. 54, con un Operatore Economico, da attuarsi con eventuali successivi Ordini di Fornitura (OdF), inerenti alla fornitura di sistemi filtranti per le unità di trattamento dell'aria, nel periodo di cui al successivo art. 4, dei Presidi Ospedalieri dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari, secondo le necessità che si manifesteranno nell'arco temporale del presente Accordo Quadro.
2. Sono individuati i seguenti elementi fondamentali:
  - a) Stazione Appaltante: ARNAS G. Brotzu, sede: Piazzale Alessandro Ricchi, 1, 09134 Cagliari Codice Fiscale – Partita IVA: 02315520920.
  - b) Denominazione dell'intervento conferita dalla Stazione Appaltante: "Accordo Quadro per la fornitura di sistemi filtranti per le unità di trattamento dell'aria dei PP.OO. dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari".
  - c) Descrizione sommaria: fornitura di sistemi filtranti (filtri assoluti HEPA, filtri per polvere fine, filtri per polvere grossa, filtri per polvere fine carboni attivi e media filtrante in rotoli, secondo la normativa EN 1822 e UNI EN ISO 16890) per le unità di trattamento dell'aria installate nei PP.OO. dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari".
  - d) Lotto unico;
  - e) CIG: 963425029C;
  - f) Forma del contratto: Accordo Quadro ex art. 54 del Codice stipulato con un solo Operatore Economico.
  - g) Forma dell'appalto attuativo: Ordine di Fornitura.
  - h) Operatore Economico affidatario: miglior offerente individuato sulla base del maggior ribasso unico percentuale di sconto proposto sull'elenco dei pezzi della fornitura posto a base di gara, come meglio esplicitato all'art. 9 del presente Capitolato.
3. L'esecuzione dei contratti attuativi (nella forma degli Ordini di Fornitura OdF) dovrà essere conforme a quanto contenuto nel Disciplinare Tecnico e alle indicazioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante a emettere gli Ordini di Fornitura nei limiti di importo definiti dall'Accordo stesso, mentre l'Appaltatore rimane vincolato a eseguire il contratto fino alla scadenza e/o alla concorrenza dell'importo di cui all'art. 5 del presente Capitolato e negli atti in questo richiamati. Trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice civile.
4. In ragione della fattispecie dell'appalto, si evidenzia che i sistemi filtranti oggetto di fornitura, di cui al presente Accordo Quadro, esplicitati nell'Elaborato 3- Elenco Sistemi Filtranti e stimati sulla base degli interventi storici di sostituzione dei sistemi filtranti effettuati dall'ARNAS G. Brotzu, non sono predeterminati esattamente nel numero e saranno indicati e comunicati dal RUP o dal Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) della Stazione Appaltante, nel corso della vigenza dell'Accordo stesso, in base alle esigenze e alle necessità dell'ARNAS G. Brotzu.
5. L'Accordo Quadro e il Capitolato non sono fonte di alcuna obbligazione per l'ARNAS G. Brotzu nei confronti dell'Operatore Economico con cui viene stipulato l'Accordo Quadro, né costituiscono impegno a dar corso ad alcuno degli Ordini di Fornitura.
6. L'ARNAS G. Brotzu assumerà obblighi nei confronti dell'Appaltatore esclusivamente con l'emissione degli Ordini di Fornitura, emessi secondo le condizioni generali previste nell'Accordo Quadro.
7. La Stazione Appaltante affiderà all'Appaltatore la fornitura dei sistemi filtranti necessari a seguito di apposito Ordine di Fornitura, emesso generalmente dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e inviato con i tempi e le modalità specificate nei successivi articoli.
8. Ciascun Ordine di Fornitura è vincolante per l'Appaltatore all'atto della sua emissione.

9. L'Appaltatore risponderà verso la Stazione Appaltante della perfetta e tempestiva fornitura dei sistemi filtranti rimanendo obbligato, in caso di non corrispondenza secondo le indicazioni e prescrizioni del Disciplinare Tecnico, a provvedere alla sostituzione, con oneri interamente a proprio carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, ivi compresi gli oneri sopportati dalla Stazione Appaltante per le conseguenti maggiori soggezioni all'esercizio degli impianti e delle opere interessate.
10. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente circa la fornitura dei sistemi filtranti indicati nell'Ordine di Fornitura, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro in argomento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggiore danno.
11. L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni qui contenute e che, pertanto, in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
12. L'Appaltatore accetta e si impegna sin d'ora a fornire il materiale richiesto dalla Stazione Appaltante secondo quanto sopra indicato e appreso specificato – entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo stesso – alle condizioni contenute nel presente Capitolato e negli atti in esso richiamati.
13. Fanno parte integrante dell'Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati:
  - a) il D.P.R. 207/2010 nelle parti in vigore;
  - b) il D.Lgs. 159/2011;
  - c) la Relazione illustrativa (Elaborato 1);
  - d) il Prospetto economico dell'Accordo Quadro (Elaborato 2);
  - e) l'Elenco sistemi filtranti (Elaborato 3);
  - f) l'Elenco prezzi sistemi filtranti (Elaborato 4);
  - g) il presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
  - h) il Disciplinare Tecnico (DT);
  - i) lo Schema di Convenzione di Accordo Quadro (CAQ);
  - j) il DUVRI (Allegato D);
  - k) le Polizze di garanzia di cui agli art. 31 del presente Capitolato.
14. Sono esclusi dalla Convenzione di Accordo Quadro, e pertanto estranei ai rapporti negoziali, tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.
15. Si intende che con l'avvenuta partecipazione alla gara l'Appaltatore riconosce e accetta tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dal presente Capitolato e dalla documentazione tecnico/amministrativa/contabile richiamata. L'esecuzione del contratto di fornitura avviene nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti, secondo le regole dell'arte; l'Appaltatore deve altresì conformarsi alla massima diligenza e professionalità nell'adempimento dei propri obblighi.
16. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
  - a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o "Codice" o "c.c.p.": D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
  - b) Regolamento generale: il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pubblici, per le parti non abrogate;
  - c) D.Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - d) D.M. 49/2018: Decreto MIT n. 49 del 07 marzo 2018 - "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori e del direttore per l'esecuzione.»".
  - e) **Stazione Appaltante:** l'ARNAS "G. Brotzu", con sede legale in Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, 09134 Cagliari Codice Fiscale – Partita IVA: 02315520920;
  - f) **Operatore Economico:** una persona fisica o giuridica, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi

compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere;

- g) **Appaltatore/Fornitore:** Operatore Economico che si è aggiudicato il contratto;
- h) **Aggiudicatario:** equivale ad “Appaltatore/Fornitore”;
- i) **RUP:** Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- j) **DEC:** Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi del Decreto MIT n. 49/2018, il cui ruolo è il coordinamento, direzione e gestione tecnico-contabile del contratto;
- k) **Accordo Quadro:** accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste (si veda art. 3, comma 1, lett. iii) e art. 54 del Codice);
- l) **Durata dell’Accordo Quadro:** periodo entro il quale l’ARNAS G. Brotzu potrà affidare le singole forniture.
- m) **Contratto Attuativo:** è un contratto di appalto discendente dal contratto normativo (Accordo Quadro) il quale non può comportare, in nessun caso, modifiche sostanziali alle condizioni fissate nello stesso Accordo Quadro. Il Contratto Attuativo formalizzerà l’accordo tra ARNAS G. Brotzu e l’Impresa affidataria. Il Contratto Attuativo assumerà la forma di Ordine di Fornitura.
- n) **Ordine di Fornitura:** documento generalmente emesso dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto che impegna l’Appaltatore all’esecuzione della fornitura richiesta secondo le tempistiche indicate nel presente Capitolato.
- o) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento generale.

## **art. 2 Oggetto dell’Accordo Quadro**

1. L’Accordo Quadro riguarda la fornitura di sistemi filtranti per le unità di trattamento dell’aria dei PP.OO. dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari”.
2. Con riferimento al comma di cui sopra, l’Accordo Quadro prevede la fornitura di:
  - a) filtri per “polvere grossa”, dedicati alla filtrazione delle particelle solide aerotrasportate nei sistemi di condizionamento, impiegati come stadio di prefiltrazione di filtri per polveri fini;
  - b) filtri per “polvere fine”, dedicati alla filtrazione delle particelle solide aerotrasportate nei sistemi di condizionamento, impiegati come stadio di prefiltrazione di filtri ad alta e altissima efficienza;
  - c) filtri ad alta e altissima efficienza, dedicati alla filtrazione delle particelle solide aerotrasportate nei sistemi di condizionamento per ambienti a contaminazione controllata quali, ad esempio, le sale operatorie, la terapia intensiva, etc.
3. I sistemi filtranti sopra menzionati sono dettagliatamente indicati nell’*Elenco sistemi filtranti - Elaborato 3*. Le quantità annuali indicate si intendono presuntive, stimate sulla base storica degli interventi di sostituzione effettuati dall’ARNAS G. Brotzu nell’ultimo biennio.
4. I corrispettivi riconosciuti all’Appaltatore che risulteranno da ogni Contratto Attuativo emesso nella forma di Ordine di Fornitura, secondo quanto meglio indicato all’art. 8 del presente Capitolato, sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere sia diretto che accessorio.

## **art. 3 Luogo di consegna della fornitura oggetto dell’Accordo Quadro**

1. Magazzino della S.C. Gestione Immobili ed Impianti, Nuove Realizzazioni presso il Presidio Ospedaliero San Michele, Piazzale A. Ricchi n.1, cap. 09134, Cagliari.



#### **art. 4 Durata del contratto di Accordo Quadro**

1. Il termine di durata complessiva dell'Accordo Quadro è di **4 (quattro) anni** (1460 giorni naturali e consecutivi), con decorrenza dalla data di stipula della Convenzione.
2. L'ARNAS G. Brotzu potrà prorogare la durata dell'Accordo Quadro agli stessi patti e condizioni qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per l'aggiudicazione del nuovo appalto. Al fine di garantire la continuità delle forniture in oggetto, tale proroga potrà avere la durata massima di mesi 6 (sei), previa comunicazione scritta al Fornitore entro il termine di scadenza contrattuale.
3. A chiusura del procedimento di selezione degli operatori economici per la definizione dell'Accordo Quadro, sarà sottoscritta una Convenzione con l'operatore economico aggiudicatario.
4. L'Accordo Quadro potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Si specifica che i corrispettivi pattuiti per i singoli ordini di fornitura saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche qualora la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro.
5. L'ARNAS G. Brotzu non è vincolata a stipulare, nel periodo di durata del presente Accordo, Ordini di Fornitura che esauriscano, in tutto o in parte, l'importo dell'Accordo Quadro. L'ARNAS G. Brotzu potrà, altresì, esaurire l'importo dell'Accordo Quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto nel presente Capitolato; in tali casi l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Appaltatore è, invece, vincolato all'esecuzione dei singoli Ordini di Fornitura, alle condizioni di cui al presente Accordo, secondo le modalità di cui al successivo art. 8 e al CAPO 3. del presente Capitolato.

#### **art. 5 Importo dell'Accordo Quadro**

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il valore stimato dell'Accordo Quadro, è pari presuntivamente a € 722.576,00 + IVA. L'importo stimato è rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali ordini di fornitura che verranno affidati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro all'Operatore Economico individuato (IVA esclusa).
2. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai soli fini della corretta individuazione della tipologia di procedimento da adottare per la gara, il valore economico stimato dell'appalto, calcolato al lordo delle opzioni di proroga tecnica e modifiche contrattuali, meglio esplicitate negli articoli successivi del presente Capitolato, è pari a € 841.372,00 + IVA.
3. Trattandosi di Accordo Quadro bandito successivamente alla data del 27.01.2022 è ammessa la revisione dei prezzi, meglio dettagliata all'art. 36 e all'art. 37 del presente Capitolato. L'impatto economico stimato per la revisione dei prezzi viene assunto nella misura massima di € 28.474,00 pari a circa il 4% (quattro per cento) dell'importo indicato al comma 1 del presente Capitolato.
4. Il prospetto economico del presente Accordo Quadro è riportato in Figura 1.




 <b>ARNAS G. Brotzu</b> Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione		<b>PROSPETTO ECONOMICO</b>	
<b>Accordo Quadro per la fornitura di sistemi filtranti</b>			
<b>A) IMPORTO SISTEMI FILTRANTI (4 anni)</b>			
A.1.1	Filtri assoluti	€	434.208,00
A.1.2	Filtri non assoluti	€	288.368,00
		<b>SOMMANO</b>	<b>€ 722.576,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE PER A)</b>			
B.1	I.V.A. 22% di A)	€	158.966,72
B.2	Fondo per accordo bonario (art. 205 del Codice)	€	36.128,80
B.3	Oneri per funzioni tecniche (art. 113 del Codice)	€	14.451,52
B.4	Contributo ANAC	€	375,00
B.5	Spese pubblicità	€	12.000,00
		<b>SOMMANO</b>	<b>€ 221.922,04</b>
<b>IT</b>		<b>IMPORTO TOTALE 4 ANNI (A+B)</b>	
		<b>€</b>	<b>944.498,04</b>
<b>C) ULTERIORI SOMME PER OPZIONI</b>			
C.1	Modifiche ex art. 106, c. 1, lett. a) del Codice (Revisione prezzi)	€	28.474,00
C.2	Proroga tecnica (mesi 6)	€	90.322,00
		<b>SOMMANO</b>	<b>€ 118.796,00</b>
<b>VSA</b>		<b>VALORE STIMATO ACCORDO QUADRO PER CIG (A+C)</b>	
		<b>€</b>	<b>841.372,00</b>
<b>D) SOMME A DISPOSIZIONE DI C)</b>			
D.1	I.V.A. 22% di C)	€	26.135,12
D.2	Fondo per accordo bonario (art. 205 del Codice)	€	5.939,80
D.3	Oneri per funzioni tecniche (art. 113 del Codice)	€	2.375,92
		<b>SOMMANO</b>	<b>€ 34.450,84</b>
		<b>IMPORTO TOTALE ULTERIORI SOMME (C+D)</b>	
		<b>€</b>	<b>153.246,84</b>
<b>VPE</b>		<b>VALORE DEL PROSPETTO ECONOMICO (A+B+C+D)</b>	
		<b>€</b>	<b>1.097.744,88</b>

Figura 1 - Prospetto economico dell'Accordo Quadro

## art. 6 Caratteristiche della fornitura

- I sistemi filtranti e le relative quantità stimate oggetto della presente procedura sono indicati nell'Elaborato 3-Elenco Sistemi Filtranti;
- I sistemi filtranti devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia nel seguito indicate:
  - per la tipologia "assoluta" UNI EN 1822;
  - per la tipologia "polveri fini" UNI EN ISO 16890;
  - per la tipologia "polveri grosse" UNI EN ISO 16890.
- Tutti i sistemi filtranti, all'atto della consegna, dovranno essere accompagnati dai certificati di collaudo individuali attestanti:
  - Numero di matricola del sistema filtrante;
  - Modello del sistema filtrante;
  - Dimensioni;

- d) Classe di efficienza;
  - e) Efficienza globale MPPS;
  - f) Portata nominale;
  - g) Perdita di carico iniziale;
  - h) Condizioni di prova;
  - i) Esiti delle prove;
  - j) Data di esecuzione delle prove;
  - k) Nominativo del collaudatore.
4. La certificazione di collaudo individuale di cui al comma sopra, sarà oggetto di controllo da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e costituirà documentazione utile per la formazione dell'archivio afferente agli impianti tecnologici (UTA) per il mantenimento dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie.
5. I materiali forniti devono corrispondere a tutte le prescrizioni di legge e devono avere il Marchio Europeo CE.

#### **art. 7 Convenzione di Accordo Quadro**

1. La Convenzione sarà sottoscritta in modalità elettronica mediante scrittura privata ex art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, così come previsto dal vigente regolamento denominato "Regolamento disciplinante le funzioni dell'Ufficiale Rogante e la stipula dei contratti pubblici amministrativi con modalità elettronica" e s.m.i., e disciplinerà i rapporti tra ARNAS G. Brotzu e l'Impresa affidataria, stabilendo in via preventiva le condizioni contrattuali cui attenersi nel caso si concretizzi la necessità di stipulare un Contratto Attuativo;
2. La Convenzione sarà sottoscritta conformemente a quanto indicato nell'Allegato CAQ – Schema di Convenzione di Accordo Quadro.
3. I termini per la stipula della convenzione sono disciplinati dall'art. 32, comma 8 del Codice Appalti, come modificato dall'art 4, comma 1, della Legge 120/2020.
4. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della L. 120/2020, fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria. Questa, consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

#### **art. 8 Ordine di Fornitura (Contratto Attuativo)**

1. Il Contratto Attuativo assume la forma di Ordine di Fornitura e verrà emesso in funzione delle esigenze che si manifesteranno nel corso di validità dell'Accordo Quadro. La stipula della Convenzione di cui all'art. 7 del presente Capitolato non obbliga l'ARNAS G. Brotzu a concludere i contratti attuativi di cui al presente comma e, conseguentemente, a richiedere la fornitura dei sistemi filtranti, trattandosi di contratto normativo.
2. L'ARNAS G. Brotzu stabilisce il quantitativo massimo di ordini di fornitura annuali da emettere nella misura di **n. 10 (dieci)** di cui n. 6 (sei) per la tipologia di Ordine di Fornitura standard e n. 4 (quattro) per la tipologia di Ordine di Fornitura in urgenza, meglio disciplinati nel successivo art. 15 del presente Capitolato.
3. Ogni Ordine di Fornitura specifica usualmente:
  - a) generalità del Fornitore;
  - b) il numero, la tipologia e il prezzo del sistema filtrante richiesto;
  - c) l'importo imponibile dell'ordine (determinato mediante l'applicazione del ribasso d'asta offerto dall'Aggiudicatario all'elenco prezzi posto a base di gara, come meglio indicato all'art. 9 del presente Capitolato);
  - d) la percentuale d'IVA applicabile;
  - e) l'importo totale dell'ordine (dato dalla somma dell'importo imponibile e il totale IVA);

- f) i riferimenti dell'Ordine di Fornitura (numero e data);
  - g) i riferimenti della procedura di gara (CIG, nominativo dell'appalto, atto di aggiudicazione);
  - h) eventuali note per l'identificazione dell'urgenza della fornitura, come meglio indicato all'art. 15 e all'art. 16 del presente Capitolato;
4. L'ARNAS G. Brotzu nella persona del Responsabile Unico del Procedimento o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, o di altro soggetto titolato preventivamente autorizzato dal Responsabile Unico del Procedimento, procede all'emissione di una richiesta di fornitura al Magazzino della S.C. Gestione Immobili ed Impianti, Nuove Realizzazioni, che provvede all'elaborazione e alla effettuazione dell'Ordine di Fornitura all'Impresa aggiudicataria mediante ordine elettronico su piattaforma Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).
5. La richiesta di fornitura trasmessa al Magazzino della S.C. Gestione Immobili ed Impianti, Nuove Realizzazioni deve contenere generalmente:
- a) generalità del Fornitore;
  - b) la quantità, la tipologia e il prezzo del sistema filtrante richiesto;
  - c) la percentuale di sconto proposta dall'Aggiudicatario;
  - d) l'importo imponibile dell'ordine (determinato mediante l'applicazione del ribasso d'asta offerto dall'Aggiudicatario all'elenco prezzi posto a base di gara);
  - e) la percentuale d'IVA applicabile;
  - f) l'importo totale dell'ordine (dato dalla somma dell'importo imponibile e il totale IVA);
  - g) i riferimenti della procedura di gara (CIG, nominativo dell'appalto, atto di aggiudicazione);
  - h) eventuale esplicitazione dell'urgenza della fornitura;
  - i) eventuali note di specifica e/o ulteriori dettagli utili per la consegna.

#### **art. 9 Modalità di aggiudicazione ed elenco prezzi**

1. L'aggiudicazione avverrà sulla base del maggior ribasso unico percentuale di sconto proposto sull'elenco prezzi della fornitura posto a base di gara (Elaborato 4).
2. In caso di parità dei ribassi offerti (concorrenti *ex aequo*, primi a pari merito), si provvederà a richiedere ulteriore proposta migliorativa agli stessi operatori economici consistente nel rilancio sul ribasso. Nel caso in cui questi ultimi non presentino alcuna offerta, ovvero in caso di nuova parità, si procederà all'individuazione dell'affidatario provvisorio mediante sorteggio pubblico (ex art. 77 del R.D. n. 827/1924).
3. I prezzi unitari indicati nell'*Elaborato 4 – Elenco prezzi sistemi filtranti* sono stati stimati come segue:
  - a) mediante prezzario DEI – Impianti tecnologici - primo semestre 2021 con aggiornamento FOI ISTAT per il periodo gennaio 2021 – ottobre 2022 (rivalutazione ISTAT pubblicata ottobre 2022 + 1,139), per sistemi filtranti compatibili con quelli richiesti dall'ARNAS G. Brotzu;
  - b) mediante i prezzi unitari utilizzati nel precedente appalto anno 2019 con aggiornamento ISTAT – Prezzi alla produzione dell'industria per codice ATECO 28.29 (mese di rilievo settembre 2022), per i sistemi filtranti non riconducibili al prezzario DEI sopracitato.
4. Per le voci non presenti nell'Elenco prezzi di cui sopra, l'Affidatario concorderà con la Stazione Appaltante i nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni simili presenti nel contratto, oppure, ove questo non sia possibile, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il DEC e l'Appaltatore, e approvati dal RUP, con l'applicazione dello sconto proposto dall'Affidatario in sede di gara.

## **CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **art. 10 Interpretazione e conoscenza del Contratto Attuativo e del Capitolato Speciale d'Appalto**

1. In caso di incompatibilità tra il contenuto degli atti di gara prevarrà l'interpretazione letterale a quanto disposto dalla *lex specialis*, secondo l'ordine gerarchico previsto per legge.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto attuativo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
3. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti a un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
4. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei contratti pubblici, s'intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.
5. La conclusione dell'Accordo Quadro implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, nonché di tutte le condizioni locali e le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di concludere un accordo quadro, con i prezzi offerti in gara.

### **art. 11 Documenti contrattuali, leggi e regolamenti**

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'Ordine di Fornitura, ancorché non materialmente allegati la documentazione afferente all'Accordo Quadro, indicata all'art. 1, comma 13, del presente Capitolato;
2. Sono contrattualmente vincolanti per le parti, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:
  - a) il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - b) il Decreto MIT n. 49/2018;
  - c) il D.P.R. 207/2010, per gli articoli non abrogati;
  - d) il D.Lgs. 81/2008, i suoi allegati e s.m.i.;
  - e) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei contratti attuativi nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia, Città Metropolitana e Comune;
  - f) delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
  - g) le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I..
3. L'Appaltatore si intende inoltre obbligato alla osservanza:
  - a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti relativi alle norme materia previdenziale e assistenziale;
  - b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;
  - c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'Accordo Quadro in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo degli ordini di fornitura, l'Appaltatore non potrà avanzare alcun diritto o ragione contro la Stazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti e i prezzi del presente Capitolato;
4. L'Accordo Quadro e i Contratti Attuativi sono soggetti al rispetto delle leggi 13.09.1982 n. 646, 23.12.1982, n. 936, 19.03.1990, n. 55 e 12.07.1991 n. 203 e D.Lgs. 490/94 e successive integrazioni e modifiche, D.P.R. 252 del 3.6.1998, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

## **art. 12 Fallimento dell'Appaltatore**

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'ARNAS interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle forniture.
2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro Operatore Economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante può recedere dal contratto o risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

## **art. 13 Referente del Contratto**

1. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione, a sue spese ed entro un termine di 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione di Accordo Quadro, un servizio di assistenza con l'indicazione di un Referente del contratto, del quale dovrà essere comunicato il recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un indirizzo P.E.C..
2. La reperibilità del Referente dovrà essere garantita, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, esclusi i festivi.
3. Il Referente dovrà assicurare la continuità dell'esecuzione del contratto anche in caso di sua assenza, attraverso l'individuazione di un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci.
4. Qualora si ravvisasse la necessità di nominare un sostituto del Referente, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione scritta al DEC e/o al RUP a mezzo P.E.C. all'indirizzo [gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it](mailto:gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it).
5. Il Referente del contratto e il suo sostituto rivestiranno l'incarico di rappresentanti del Fornitore e avranno i poteri decisionali per trattare e concordare con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ogni azione tecnica, contrattuale e amministrativa inerente alla fornitura del materiale in oggetto.
6. Il Referente si interfacerà direttamente con il DEC della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni in relazione alle indicazioni necessarie per assicurare la regolare fornitura del materiale entro i termini, secondo le prescrizioni e le modalità previste nel presente Capitolato, nella Convenzione di Accordo Quadro e negli altri documenti di gara.

## **art. 14 Penali**

1. L'Appaltatore è tenuto al pagamento delle seguenti penali di natura risarcitoria:
  - a) contravvenzione agli obblighi di riservatezza di cui all'art. 52 del presente Capitolato. Verrà applicata una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni inadempienza accertata; l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dal rispondere personalmente dei danni, anche d'immagine, causati alla Stazione Appaltante; l'Impresa medesima sarà inoltre responsabile anche se il fatto risulterà commesso da suoi dipendenti o dipendenti di subappaltatori o fornitori.
  - b) mancata presenza del Fornitore o di suo delegato qualora richiesto dall'ARNAS G. Brotzu per uno specifico adempimento presso i PP.OO. facenti capo all'ARNAS G. Brotzu: € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni evento riscontrato.
  - c) mancata o ritardata fornitura dei materiali: applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale afferente a ogni Ordine di

- Fornitura emesso. L'inadempimento è valutato in funzione della gravità accertata, sia in termini di disservizio causato che in termini quantitativi (per ogni evento riscontrato).
- d) ritardi nella ripresa delle forniture seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP: applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale afferente a ogni Ordine di Fornitura emesso;
  - e) ritardi nel rispetto dei termini imposti dal DEC per la sostituzione dei sistemi filtranti danneggiati/difformi: applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale relativamente all'importo delle forniture sostitutive, necessarie per rimediare a quelle non accettabili o danneggiate;
  - f) mancata o ritardata sostituzione delle forniture danneggiate/difettose, di cui all'art. 47 del presente Capitolato, oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla contestazione del DEC: applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.;
  - g) ritardo nell'integrazione della consegna delle forniture richieste, nei casi di "consegna parziale", oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla contestazione del DEC, secondo quanto indicato all'art. 47 del presente Capitolato: applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.
- 2. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
  - 3. Le penalità, nonché il rimborso delle maggiori spese di assistenza, sono iscritte negli atti contabili a debito dell'Appaltatore. Le penali non possono essere, complessivamente, superiori al massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ex art. 113-bis, comma 2, D.Lgs. 50/2016, pena la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.
  - 4. La Stazione Appaltante ha il diritto di trattenere immediatamente in via provvisoria l'importo delle penali dovute sui primi pagamenti successivi al verificarsi dell'evento che ha determinato l'applicazione delle stesse, salvo conguaglio, oppure dalla cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Qualora venisse escusso il deposito cauzionale l'Appaltatore dovrà provvedere alla integrazione dell'entità originale del deposito stesso entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della relativa comunicazione formulata dalla Stazione Appaltante.
  - 5. Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito alle vicende dell'andamento di ogni contratto attuativo, quali ritardi, mancata consegna, negligenze in generale.
  - 6. Sulla base delle indicazioni fornite dal DEC, una volta constatata dal RUP la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate, nel rispetto del principio del contraddittorio.
  - 7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati dal DEC per iscritto, tramite posta elettronica certificata; a sua volta l'Aggiudicatario avrà la possibilità di comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione/segnalazione.
  - 8. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta da parte del Fornitore o la stessa non sia giunta nel termine indicato, verranno comminate le penali suindicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
  - 9. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
  - 10. Il contratto potrà essere risolto di diritto anche nel caso di applicazione di un numero di penali superiori a 4 (quattro) nell'arco di un anno di vigenza dell'Accordo Quadro, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa, fermo restando l'incameramento della garanzia definitiva e fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione Appaltante.

11. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'ARNAS G. Brotzu. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.



### **CAPO 3. CONTRATTI ATTUATIVI: TIPOLOGIA DEGLI ORDINI DI FORNITURA, TERMINI E MODALITÀ PER LA CONSEGNA**

#### **art. 15 Tipologia degli ordini di fornitura**

1. In funzione del grado di urgenza dell'intervento sostitutivo del sistema filtrante si identificano due tipologie di Ordini di Fornitura che scandiscono urgenza e priorità di esecuzione. Nello specifico si individuano:
  - a) **Ordini di Fornitura standard:** richiesta di sistemi filtranti per interventi programmati di sostituzione;
  - b) **Ordini di Fornitura in urgenza:** richiesta di sistemi filtranti per interventi non programmati di sostituzione, derivanti da eventi eccezionali non previsti quali, ad esempio, una contaminazione batterica.

#### **art. 16 Termini per la consegna**

1. Il tempo utile per la consegna della fornitura presso i magazzini della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni è stabilito in:
  - a) **30 (trenta)** giorni dall'emissione dell'Ordine di Fornitura mediante piattaforma NSO, ordinariamente recapitati nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 20:00 nell'ambito del normale orario di servizio e di apertura delle strutture afferenti all'ARNAS G. Brotzu.
  - b) **7 (sette)** giorni dall'emissione dell'Ordine di Fornitura, mediante piattaforma NSO, nei casi di urgenza di cui all'art. 15 lett. b) del presente Capitolato, da recapitare ordinariamente nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 20:00 nell'ambito del normale orario di servizio e di apertura delle strutture afferenti all'ARNAS G. Brotzu.

#### **art. 17 Modalità per la consegna**

1. Tutti i prodotti potranno essere richiesti in modo frazionato in base alle esigenze della Stazione Appaltante e dovranno essere consegnati in porto franco, a cura e rischio dell'Appaltatore.
2. La consegna dei prodotti s'intende comprensiva di ogni spesa e onere relativi a imballaggio, trasporto, scarico e consegna al magazzino indicato nell'art. 3 del presente Capitolato.
3. L'aggiudicatario sarà responsabile e garante del trasporto, da effettuarsi con mezzi adeguati, tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti.
4. Il medesimo si impegna, altresì, a contattare con congruo preavviso, telefonicamente e/o tramite e-mail, i referenti della Stazione Appaltante indicati nei singoli ordinativi di fornitura (DEC o un suo incaricato), al fine di concordare modalità e orari di consegna.
5. Non sono ammesse consegne parziali; pertanto, l'esecuzione di ciascun ordine di fornitura dovrà essere effettuata in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e il DEC.
6. Qualora il quantitativo della merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato, la consegna verrà considerata parziale e il Fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 del presente Capitolato.
7. Eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e di conseguenza saranno restituite al Fornitore.
8. L'avvenuta consegna dei prodotti ordinati sarà comprovata dal documento di trasporto (D.D.T.) che il Fornitore emetterà in duplice copia, di cui una da rilasciare alla Struttura ordinante, nelle mani del DEC o di altro incaricato alla ricezione della merce; se necessario, questi ultimi potranno riportare sul D.D.T. eventuali osservazioni sulla merce ricevuta.
9. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà accertare quantità e qualità della merce ricevuta anche in un successivo momento, come meglio illustrato all'art. 18, comma 7, del presente Capitolato.
10. Al fine di una più rapida e agevole rendicontazione di quanto acquistato, il documento di trasporto (D.D.T.) dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità dell'emittente: in alto a sinistra devono essere indicate le generalità del soggetto emittente, la ragione sociale, la partita I.V.A. e/o il codice fiscale e i dati relativi alla sede sociale;
  - b) generalità del destinatario: le stesse informazioni previste per l'emittente devono essere inserite anche per quanto riguarda il soggetto destinatario dei beni;
  - c) dati del D.D.T.: è necessario inserire data di emissione e numero progressivo del documento di trasporto;
  - d) numero e data dell'ordinativo di fornitura con riferimento all'Accordo Quadro, emesso tramite la piattaforma N.S.O.;
  - e) numero e data del contratto di riferimento;
  - f) informazioni sulla merce: devono essere inserite tutte le informazioni necessarie a individuare correttamente la merce trasportata (codice del prodotto, marca, denominazione commerciale, descrizione, numero del lotto di produzione, quantità ed unità di misura). Inoltre, deve essere inserito il numero dei colli oggetto del trasporto. È consigliabile, inoltre, inserire sempre il motivo per il quale è avvenuto il trasporto della merce (vendita, reso, riparazione, ecc.);
  - g) luogo e data di consegna;
  - h) dati del trasporto: il vettore a cui è stata affidata la consegna; al momento dell'avvio del trasporto si dovranno inserire l'orario di avvio e la firma del vettore.
11. In caso d'indisponibilità del prodotto ordinato, il Fornitore dovrà dare tempestiva comunicazione al DEC.
12. L'imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere a perdere, robusto, realizzato con il materiale più idoneo a garantire l'integrità finale dei prodotti (avuto riguardo sia alla natura della merce, sia al mezzo di spedizione prescelto per la consegna) e in ogni caso conforme alla normativa vigente.
13. Sull'imballaggio dovrà essere apposta un'etichetta contenente le seguenti informazioni:
- a) contrassegno del Fornitore;
  - b) destinatario e indirizzo di consegna;
  - c) tipologia (e marca) dei prodotti contenuti;
  - d) quantitativo espresso nell'unità di misura propria del prodotto;
  - e) eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione, chiaramente leggibili, in lingua italiana.

#### **art. 18 Accettazione, qualità e impiego dei sistemi filtranti**

- 1. I sistemi filtranti devono corrispondere a quelli indicati nell'Ordine di Fornitura.
- 2. L'accettazione dei prodotti forniti avverrà a seguito dell'esito positivo dei controlli quantitativi e qualitativi effettuato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ovvero dagli eventuali delegati.
- 3. Qualora dal controllo della merce ricevuta il DEC (ovvero un suo incaricato) rilevasse delle difformità in termini di qualità e/o di quantità rispetto a quanto ordinato provvederà a darne tempestiva comunicazione al Fornitore tramite P.E.C./e-mail ordinaria, attivando così le pratiche di reso, integrazione o sostituzione, meglio illustrate all'art. 47 del presente Capitolato.
- 4. Viene fatta salva la risoluzione della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura in caso di gravi, reiterati ed accertati inadempimenti.
- 5. L'avvenuta consegna del materiale ordinato sarà comprovata dal documento di trasporto (D.D.T.).
- 6. Il controllo sulla corrispondenza dei quantitativi del materiale ricevuto rispetto a quanto ordinato verrà effettuato, generalmente, al momento della consegna, presso il magazzino indicato nell'art. 3 del presente Capitolato.
- 7. Nel caso in cui non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, il Fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità dei prodotti forniti anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, aprendo i colli, ne sarà possibile il controllo.

8. La firma per ricevuta apposta sul Documento di trasporto (D.D.T.) dal DEC o da un suo incaricato non esonera il Fornitore dal rispondere in ordine a difetti, imperfezioni, vizi palesi od occulti non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in un momento successivo, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potrebbero insorgere all'atto dell'utilizzazione della merce consegnata.
9. Tale firma non rappresenta un'accettazione incondizionata della merce ricevuta da parte della Stazione Appaltante, la quale si riserva in ogni caso il diritto di verificare la corrispondenza dei prodotti a quanto effettivamente ordinato fino al momento dell'effettivo utilizzo degli stessi.
10. Sull'Aggiudicatario ricade l'obbligo di garanzia sulla fornitura per l'intera durata del rapporto contrattuale e saranno, pertanto, a suo totale carico tutte le spese necessarie per il corretto funzionamento e la sostituzione di eventuali prodotti difettosi.
11. Il Fornitore si obbliga, altresì, a informare tempestivamente l'Amministrazione contraente di qualsiasi evento accidentale o possibile difetto dei materiali forniti, che possa pregiudicare la sicurezza del loro impiego o lavorazione o che li renda non conformi alle prescrizioni di legge o alle condizioni pattuite.

#### **art. 19 Sospensioni ordinate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto**

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione del contratto attuativo (OdF), e che non siano prevedibili al momento dell'emissione dello stesso, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto attuativo, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della fornitura e le prestazioni già effettuate.
2. La sospensione ordinata dal DEC è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dell'esecuzione del contratto attuativo (OdF), controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali dalla sua redazione.
3. In ogni caso, la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
4. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del contratto.
5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il DEC lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa delle prestazioni contrattuali, indicando il nuovo termine contrattuale.
6. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione del contratto, come sopra indicato, il DEC provvede a redigere il verbale di ripresa della fornitura che deve essere sottoscritto dall'Appaltatore.
7. Il verbale di ripresa della fornitura deve contenere il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP ed è efficace dalla data della redazione.
8. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della fornitura e il RUP non abbia disposto la ripresa, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DEC perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa della fornitura, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della fornitura.

#### **art. 20 Sospensioni ordinate dal RUP**

1. La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
2. L'ordine di sospensione è trasmesso contemporaneamente al Fornitore e al DEC e ha efficacia dalla data di emissione.

3. Il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che hanno indotto a ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto attuativo ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente al Fornitore e al DEC.

#### **art. 21 Azioni sostitutive**

1. Fatte salve le penalità di cui all'art. 14 del presente Capitolato, l'ARNAS G. Brotzu ha facoltà di ricorrere all'azione sostitutiva consistente nell'acquisto dei sistemi filtranti sul mercato libero, nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro il termine di **15 (quindici) giorni** successivi rispetto a quelli indicati all'art. 16 del presente Capitolato.
2. L'ARNAS G. Brotzu procederà quindi all'acquisto sul libero mercato degli stessi prodotti e quantitativi ordinati, addebitando l'eventuale maggior prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui all'art. 14 del presente Capitolato.
3. L'ARNAS G. Brotzu procederà altresì a esercitare l'azione sostitutiva nei casi di cui all'art. 47, comma 9, del presente Capitolato.
4. L'azione sostitutiva consente l'ARNAS G. Brotzu di far eseguire a terzi l'esecuzione della fornitura in contestazione, difettosa, in ritardo, sospesa arbitrariamente, tralasciata o mancante, rivalendosi su qualunque credito del Fornitore nei confronti dell'ARNAS G. Brotzu ovvero sulla cauzione prestata.
5. La rivalsa è commisurata ai costi sostenuti dall'ARNAS G. Brotzu, compreso i costi a titolo accessorio o comunque connessi (rimozioni, imposte etc.).
6. Qualora l'ARNAS G. Brotzu intenda esercitare l'azione sostitutiva deve comunicare tempestivamente tale circostanza al Fornitore.
7. Entro 24h (ventiquattro ore) dall'avvenuta comunicazione è consentito al Fornitore completare, sostituire, ripristinare o comunque rimediare in relazione alla fornitura oggetto di azione sostitutiva.
8. La rivalsa per l'azione sostitutiva è quantificata a cura dell'ARNAS G. Brotzu e non è impugnabile da parte del Fornitore se non per manifesta irragionevolezza.

## **CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI**

### **art. 22 Norme generali**

1. Gli Ordini di Fornitura, discendenti dall'Accordo Quadro, sono compensati "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) e art. 59, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016. Si richiama l'art. 26 del Decreto MIT n. 49/2018 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori e del direttore per l'esecuzione.»".

### **art. 23 Contabilizzazione a misura**

1. La contabilizzazione delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità effettivamente consegnate e accertate i prezzi contrattuali (prezzi unitari netti), ottenuti dai prezzi posti a base di gara con decurtazione del ribasso percentuale formulato dall'Affidatario in sede di gara.

### **art. 24 Definizione, forma e contenuto delle riserve**

1. Le pretese che il Fornitore, durante il corso dell'esecuzione degli Ordini di Fornitura, può avanzare nei confronti dell'ARNAS G. Brotzu nonché le richieste ulteriori rispetto ai fatti registrati nei documenti contabili o, più in generale, di tutti quei fatti che potrebbero avere come effetto quello di determinare la richiesta di indennizzi o altri compensi non previsti originariamente dalla convenzione o dal contratto attuativo, vanno formalizzate nei modi e tempi di cui al presente articolo.
2. Il Fornitore è tenuto a segnalare per iscritto le proprie riserve e/o reclami che riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, con motivata e idonea documentazione, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it](mailto:gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it). Per riserva si definisce lo strumento attraverso cui la pretesa o domanda può essere esplicitata dall'Appaltatore in un momento successivo rispetto alla firma dei documenti contabili.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico, chiaro e puntuale. In particolare, le riserve devono avere un contenuto preciso e determinato, in ordine sia alle ragioni su cui si fondano (*causa petendi*) che alla quantificazione delle somme che il Fornitore ritiene gli siano dovute (*petitum*).
4. Oltre alle modalità indicate al comma 1 del presente articolo, le riserve possono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio del Fornitore.
5. Laddove il Fornitore firmi con riserva, avrà a disposizione il termine di **15 (quindici) giorni** per esplicitare la domanda; viceversa, scaduto tale termine, ovvero qualora abbia firmato senza riserva, l'Appaltatore decadrà dal far valere ogni pretesa, con conseguente accettazione e accertamento definitivo di quanto riportato nei documenti ufficiali e contabili.
6. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo aggiornamento delle stesse per fatti continuativi.
7. Il Fornitore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del DEC contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione dell'Ordine di Fornitura, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili o nei documenti ufficiali.
8. Il Fornitore è tenuto, al fine di non incorrere nella decadenza delle proprie pretese/domande, a formulare tempestivamente la domanda nel momento immediatamente successivo al fatto che determina il suo pregiudizio o sul primo atto dell'appalto idoneo a fungere da sede delle domande stesse o con le modalità indicate al comma 2 del presente articolo.
9. Il Fornitore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate sugli atti contabili durante l'esecuzione dell'Ordine di Fornitura emesso, salvo aggiornamento delle stesse per fatti continuativi, e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti i rimedi alternativi di cui all'art. 41 del presente Capitolato (transazione di cui all'art. 208 del Codice o accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice).

## **CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA**

### **art. 25 Anticipazione del prezzo**

1. Sui singoli contratti attuativi, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al Fornitore è concessa un'anticipazione pari al 20% (venti per cento), calcolato sul valore dell'importo di ogni singolo Contratto Attuativo (OdF). Il RUP può valutare una percentuale diversa di anticipazione del prezzo elevabile fino ad un massimo pari al 30% (trenta per cento) dell'importo del Contratto Attuativo (OdF).
2. L'anticipazione, nella misura indicata al comma 1, sarà corrisposta, entro i termini di legge, su richiesta dell'Appaltatore, corredata dalla garanzia di cui al comma 3. Il termine per il pagamento dell'anticipazione decorre dalla data di ricezione della richiesta corredata della garanzia che in ogni caso non può essere anteriore alla data di inizio della fornitura.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.
4. La garanzia di cui al comma 3 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della fornitura non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

### **art. 26 Pagamenti**

1. I pagamenti relativi agli Ordini di Fornitura sono effettuati non oltre **60 (sessanta)** giorni dalla presentazione di regolare fattura fiscale, mediante emissione dell'apposito ordinativo di pagamento e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore.
2. L'accertamento della conformità della fornitura eseguita, oggetto di pagamento, deve avvenire entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla consegna del bene.
3. Le fatture elettroniche devono essere trasmesse mediante piattaforma SDI. Il contenuto obbligatorio della fattura elettronica è definito dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 633/72. La fattura elettronica andrà intestata a: **A.R.N.A.S. "G. Brotzu", Piazzale A. Ricchi n. 1, c.a.p. 09134 Cagliari - P. IVA 02315520920** e dovrà obbligatoriamente riportare, tra le altre cose, i seguenti dati:
  - a) il numero identificativo e la data dell'ordinativo d'acquisto a cui la fattura è riferita;
  - b) gli estremi dell'atto deliberativo;
  - c) gli estremi del contratto;
  - d) il numero del C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) riportato nell'ordinativo di fornitura;
  - e) il Codice Unico Ufficio: **FIEFE2**;
  - f) il codice commessa/convenzione: **#0201:81D4T3#**;
  - g) il numero di conto;
  - h) il codice I.B.A.N.;
  - i) l'importo totale del servizio prestato.
4. Inoltre, fatti salvi i casi di espressa esclusione previsti dalla normativa vigente, la fattura elettronica dovranno recare obbligatoriamente l'annotazione "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter del DPR 633/1972" (cd. "Split Payment") con **esposizione dell'aliquota e dell'ammontare I.V.A.** che la Stazione Appaltante provvederà a liquidare direttamente all'Erario.

5. L'emissione della fattura è subordinata a quella dell'ordine elettronico su piattaforma NSO da parte della Stazione Appaltante.
6. I pagamenti sono soggetti alle condizioni di cui all'art. 27 del presente Capitolato.
7. Il codice CIG indicato all'art. 1, lettera e) del presente Capitolato, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione ad ogni Ordine di Fornitura emesso.

#### **art. 27 Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti**

1. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione Appaltante la pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:
  - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 49, comma 2; ai sensi dell'art. 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
  - b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
  - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - d) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973. In caso di inadempimento accertato, la Stazione Appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.

#### **art. 28 Ritardo nei pagamenti**

1. Tutti gli interessi da ritardo s'intendono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice civile.

#### **art. 29 Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. È vietata la cessione della Convenzione di Accordo Quadro e dei contratti attuativi eventualmente stipulati; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del Codice e della legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rimane impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione presentata.



## **CAPO 6. GARANZIE**

### **art. 30 Garanzie per la partecipazione**

1. È richiesta la costituzione di una cauzione provvisoria per un importo pari al 2% dell'importo quadriennale dell'Accordo Quadro, pari a **€ 14.451,52**, così come meglio indicato nel Disciplinare di gara.

### **art. 31 Garanzie per l'esecuzione**

1. L'Appaltatore, prima della stipula della Convenzione di Accordo Quadro dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituita in conformità allo schema tipo di cui al D.M. Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022 (Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni - pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 291 del 14/12/2022), calcolata con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice, per la garanzia provvisoria.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta dell'Appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 1, nonché l'eccezione di cui al comma 2 del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
4. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
5. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
6. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'Accordo Quadro al concorrente che segue nella graduatoria.
7. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.
8. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti depositi cauzionali.

9. Qualora l'Appaltatore incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, la Stazione Appaltante provvederà all'incameramento della cauzione senza che l'Appaltatore possa vantare diritto alcuno. Saranno liquidate solo le forniture accettate dal DEC. La cauzione sarà incamerata dalla Stazione Appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di appalti pubblici vigenti all'epoca della esecuzione della fornitura.

#### **art. 32 Riduzione delle garanzie**

1. Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo delle garanzie è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui al comma 1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% (venti per cento) per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% (quindici per cento) per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
4. Per fruire dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3, l'Operatore Economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

## **CAPO 7. MODIFICA DEI CONTRATTI**

### **art. 33 Variazione dei sistemi filtranti**

1. L'ARNAS G. Brotzu si riserva la facoltà di introdurre nuovi sistemi filtrativi in funzione dell'innovazione/sostituzione delle Unità di Trattamento Aria nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro.
2. Non sono riconosciute variazioni agli Ordini di Fornitura, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DEC, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte dell'ARNAS G. Brotzu, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore intende opporre deve essere presentato per iscritto al DEC prima dell'esecuzione della fornitura oggetto della contestazione.
4. Le varianti che comportino aumento dell'importo del Contratto Attuativo vengono effettuate mediante atto aggiuntivo all'Ordine di Fornitura.

### **art. 34 Proroga contrattuale**

1. La proroga è limitata a un periodo di mesi 6 (sei) necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni relativi all'ultima revisione prezzi intervenuta nel corso di vigenza dell'Accordo Quadro.
2. Qualora durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro non siano intervenute modifiche contrattuali, comprese le revisioni dei prezzi, il comma sopraccitato afferisce ai prezzi, patti e condizioni originari della Convenzione.

### **art. 35 Modifiche e varianti al contratto attuativo**

1. Per le modifiche e le varianti si applicano le pertinenti disposizioni dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 22 del Decreto MIT n. 49/2018.
2. In ossequio al disposto di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4 in data 27 gennaio 2022 si applica la revisione dei prezzi, nei modi e nei termini indicati all'art. 36 e all'art. 37 del presente Capitolato.
3. Quando sia necessario fornire un sistema di filtrazione non previsto nell'elenco o adoperare materiali di specie diversa, i nuovi prezzi saranno valutati seguendo le disposizioni di cui all'art. 22, comma 5, del Decreto MIT n. 49/2018.
4. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore e approvati dal Responsabile Unico del Procedimento, attraverso opportune analisi o prezzari aventi carattere di ufficialità.
5. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso generale d'asta praticato in sede di offerta.
6. Se l'Appaltatore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'ARNAS G. Brotzu potrà ingiungergli l'esecuzione della fornitura sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva in proposito apposita riserva negli atti contabili nei modi dovuti, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.
7. Qualora l'importo delle prestazioni aggiuntive oggetto del Contratto Attuativo rientri nel limite di  $\frac{1}{5}$  (un quinto) dell'importo del contratto, l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere un atto di sottomissione.
8. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

### **art. 36 Revisione dei prezzi**

1. Trattandosi di un accordo quadro bandito successivamente al 27 gennaio 2022 è ammessa la revisione dei prezzi.
2. I prezzi possono essere revisionati, in aumento o in diminuzione, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili mediante una modifica del contratto di appalto in corso di validità disposta dalla Stazione

- Appaltante, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del primo, secondo e terzo periodo dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi del combinato disposto ex art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 29 del D.L. 4/2022:
    - a) l'affidatario può presentare istanza di revisione dei prezzi per un numero massimo di **3 (tre) volte** durante il periodo di efficacia della convenzione di Accordo Quadro, alle seguenti condizioni:
    - b) la prima richiesta può essere presentata solo dopo che siano trascorsi almeno **12 (dodici) mesi** dalla stipula della Convenzione;
    - c) le successive richieste possono essere presentate con cadenza temporale di almeno **6 (sei) mesi** dalla prima richiesta (e delle successive);
    - d) sussistano circostanze eccezionali, quali eventi straordinari e imprevedibili, che esulano dalla normale dinamica del rapporto contrattuale, non già noti al momento della stipula della Convenzione o all'emissione dell'Ordine di Fornitura;
    - e) la revisione prezzi può essere applicata a una parte o alla totalità dei sistemi filtranti di cui all'elaborato *Elenco sistemi filtranti – Elaborato 3*.
  4. Il procedimento di revisione dei prezzi può essere attivato, anche in diminuzione, su iniziativa del Responsabile Unico del Procedimento. In tal caso si applicano i medesimi criteri istruttori stabiliti nel seguito.
  5. L'alea contrattuale è stabilita al 10% (dieci per cento) del prezzo complessivo, ai sensi dell'art. 1664 del Codice civile.
  6. Nel caso in cui l'affidatario intenda richiedere la revisione dei prezzi, presenta alla Stazione Appaltante formale istanza corredata dalla seguente documentazione:
    - a) Relazione tecnico-illustrativa nel quale il Fornitore illustra gli eventi straordinari e imprevedibili, che esulano dalla normale dinamica del rapporto contrattuale, non noti al momento della stipula della Convenzione di Accordo Quadro, che hanno comportato il verificarsi delle circostanze e fattispecie per le quali i prezzi possono essere revisionati;
    - b) Elenco dei prezzi unitari dell'Ordine di Fornitura da eseguire, da cui si evinca un campione di voci rappresentante almeno il 50% (cinquanta per cento) superiore rispetto alle voci di prezzo contrattualizzate in sede di Convenzione di Accordo Quadro;
    - c) Quadro di confronto tra i prezzi contrattuali e i prezzi revisionati come proposti dall'affidatario che dimostri, globalmente, una variazione dei prezzi maggiore dell'alea contrattuale di cui al precedente punto 5;
    - d) I mezzi di prova di cui al successivo art. 37 a dimostrazione della variazione dei prezzi.
  7. L'istanza di revisione dei prezzi presentata dall'Affidatario, priva di uno o più documenti sopraelencati, può essere dichiarata irricevibile dal RUP.
  8. Ricevuta l'istanza di revisione dei prezzi presentata dall'Appaltatore, questa è inviata al DEC, il quale, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della documentazione, rende il proprio parere con riguardo alla sussistenza degli eventi straordinari e imprevedibili esplicitati dall'Affidatario nonché della rappresentatività del campione di elenco prezzi prodotto dall'Appaltatore richiedente, dell'affidabilità della variazione dei prezzi segnalata e della validità dei mezzi di prova esibiti a supporto della proposta di revisione dei prezzi formulata.
  9. Nei successivi 15 (quindici) giorni il RUP valuta, sulla scorta del parere reso dal DEC, l'ammissibilità dell'istanza di revisione dei prezzi. Nel caso sia ritenuta ammissibile l'istanza dell'Affidatario, nel medesimo termine, il RUP dispone al DEC la redazione della perizia di variante per revisione dei prezzi.
  10. Ricevuta dal DEC la perizia di variante per revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 22 del DM 49/2018, il RUP, previa verifica, ne propone l'approvazione alla Stazione Appaltante, prima che i prezzi revisionati siano ammessi nella contabilità della fornitura.

11. La Stazione Appaltante autorizza la variazione dei prezzi con provvedimento motivato in modo analitico e puntuale quanto all'applicazione delle clausole di revisione inserite nei documenti iniziali di gara e indica le situazioni di fatto verificatesi nonché la misura in cui i prezzi contrattuali devono essere modificati.
12. La revisione dei prezzi approvata costituisce il riferimento economico da applicare ai successivi ordini di fornitura da emettere nel corso di vigenza dell'Accordo Quadro.

#### **art. 37 Mezzi di prova**

1. La seguente documentazione costituisce idoneo mezzo di prova con cui l'affidatario può provare l'eventuale maggiore onerosità del contratto di fornitura:
  - a) indici Istat (ad esempio prezzi al consumo famiglie di operai e impiegati "FOI", Indice dei prezzi al consumo armonizzato "IPCA");
  - b) prezziari con carattere di ufficialità;
  - c) specifiche rilevazioni Istat.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento, previa acquisizione del parere del DEC valuta l'idoneità di eventuale altra documentazione trasmessa dall'affidatario a titolo di mezzo di prova.

## **CAPO 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **art. 38 Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice, come modificato dalle L. 108/2021 e L. 238/2021, e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
2. L'Ordine di fornitura, così come l'Accordo Quadro, non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
3. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'ARNAS G. Brotzu corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite unicamente nei casi previsti dal comma 13 del suddetto articolo del Codice, con le modalità di cui al CAPO 5. del presente Capitolato. In tali casi, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della L.R. 8/2018, l'Appaltatore provvede a comunicare all'ARNAS G. Brotzu la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore/cottimista/prestatore di servizi/fornitore di beni, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Sulle suddette somme verranno comunque operate le ritenute di legge.
4. Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni di fornitura.
5. L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della L. 136/2010 e successive modifiche:  
*"Art. (...) Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.*  
*L'Appaltatore (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Appaltatore (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'ARNAS G. Brotzu, identificato con il CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*  
*L'Appaltatore (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Appaltatore (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'ARNAS G. Brotzu della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*  
*L'Appaltatore (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Appaltatore (...), si impegna a inviare copia del presente contratto all'ARNAS G. Brotzu".*
6. Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo si rimanda a quanto disposto dall'art. 105 del Codice, all'articolo 21 della L. 646/1982, come modificato dal D.L. 139/1995, convertito dalla L. 246/1995 e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

### **art. 39 Autorizzazione del Subappalto**

1. Qualora l'Appaltatore, avendo indicato tale facoltà in sede di gara, intenda richiedere l'autorizzazione al subappalto o al cottimo, deve inoltrare alla Stazione Appaltante, nella figura del Responsabile Unico del Procedimento, specifica domanda almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate.
2. La domanda di autorizzazione al subappalto, da trasmettere via PEC all'indirizzo [gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it](mailto:gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it), specifica:
  - a) la denominazione del soggetto subcontraente;
  - b) l'oggetto delle attività da subaffidare;
  - c) l'importo del subaffidamento;
  - d) la data di inizio del subappalto;
  - e) il numero di riferimento alla nomenclatura CPV della prestazione;
  - f) la categoria del lavoro subappaltato, in coerenza con le categorie dell'appalto.
3. Alla domanda di autorizzazione al subappalto sono allegati:

- a) copia autentica del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, e dall'indicazione puntuale dell'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
  - b) dichiarazione resa dal legale rappresentante del subappaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto;
  - c) dichiarazione resa dal legale rappresentante del subappaltatore redatta o sul modello DGUE o mediante dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo al sub-affidatario e ai soggetti indicati al medesimo articolo e di attestazione del possesso dei requisiti per l'esecuzione delle forniture in sub-affidamento;
  - d) dichiarazione resa dal legale rappresentante del subappaltatore attestante il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
  - e) dichiarazione resa dal legale rappresentante del subappaltatore di sussistenza o meno di una delle fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 ai fini della corresponsione diretta al subappaltatore;
  - f) dichiarazione resa dal legale rappresentante del subappaltatore con cui si obbliga:
    - a. a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto (ex art. 105, comma 8 e comma 14, del Codice);
    - b. a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.
4. Qualora l'istanza pervenga priva dei contenuti o dei documenti sopra elencati può essere dichiarata irricevibile dal Responsabile Unico del Procedimento.
  5. La verifica circa l'esistenza dei presupposti di legge per l'autorizzazione al subappalto compete al RUP, il quale si avvale del DEC per la verifica di effettiva applicazione della disposizione dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. Qualora la documentazione risulti carente o non conforme, il RUP provvede a richiedere integrazioni all'Appaltatore, il quale provvede entro il termine assegnato.
  6. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al cottimo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due percento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà, ai sensi del comma 18, ultima parte dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016.
  7. Ogni modifica al contratto di subappalto è soggetta a preventiva autorizzazione previa domanda da presentarsi con le medesime modalità previste nel presente articolo.

#### **art. 40 Responsabilità in materia di subappalto**

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'ARNAS G. Brotzu in relazione alle prestazioni oggetto di subappalto.
2. Con riferimento al secondo e terzo periodo dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
3. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito



il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

4. Il DEC e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti del subappalto.
5. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile con la conseguente possibilità, per l'ARNAS G. Brotzu, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della Legge 646/1982, come modificato dal D.L. 139/1995, convertito dalla L. 246/1995 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi a un anno).

## **CAPO 9. CONTROVERSIE**

### **art. 41 Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (*Alternative Dispute Resolutions* - Accordo bonario e Transazione)**

1. Con l'obiettivo di relegare a ipotesi marginale il contenzioso giudiziario, sono previsti due rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale: l'accordo bonario e la transazione.
2. Nel caso di controversie emergenti in corso d'esecuzione dell'Ordine di Fornitura, qualora l'Appaltatore abbia iscritto riserva, è possibile attivare il procedimento di accordo bonario disciplinato dall'art. 205 del Codice.
3. Ai sensi dell'articolo 205, comma 1, del Codice, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico della fornitura comporti variazioni rispetto all'importo del Contratto Attuativo in misura superiore compresa tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento), ai fini del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'art. 205 del Codice dei Contratti.
4. Ai sensi dell'articolo 205, comma 2, ultimo periodo del Codice è possibile attivare l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve esplicitate, qualunque sia l'importo, con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo.
5. Il Fornitore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a pena di decadenza.
6. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. In questo caso si procede con le modalità di cui all'art. 208 del Codice dei contratti.

### **art. 42 Controversie**

1. Per tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore che non si siano potute definire in via amministrativa con i rimedi indicati nell'art. 41 del presente Capitolato trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta in via esclusiva all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Cagliari ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. Nelle more di un eventuale giudizio l'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere l'erogazione della fornitura, in caso contrario la Stazione Appaltante potrà rivalersi, senza alcuna formalità sulla cauzione ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti.

### **art. 43 Documento unico di regolarità contributiva (DURC)**

1. La stipula della Convenzione di Accordo Quadro, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante.
3. Il DURC ha validità 120 (centoventi) giorni ai sensi dell'art. 31, comma 5, della L. 98/2013. Pertanto, dopo la stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, della L. 98/2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
  - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal DURC, dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità;

- b) trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento di cui all'art. 26 del presente Capitolato;
  - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
  - d) provvede alla liquidazione dei pagamenti art. 26 del presente Capitolato, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Qualora sia negativo per due volte consecutive il DURC relativo al subappaltatore, l'ARNAS G. Brotzu contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

#### **art. 44 Risoluzione**

- 1. L'Ordine di Fornitura, e conseguentemente la Convenzione di Accordo Quadro, può essere risolto, durante il suo periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 1453 c.c. e dell'art. 108, comma 1, del Codice.
- 2. L'ARNAS G. Brotzu provvede alla risoluzione dell'Ordine di Fornitura e della Convenzione di Accordo Quadro nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del Codice.
- 3. Costituisce grave inadempimento contrattuale e pertanto motivo di risoluzione contrattuale:
  - a) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione del contratto attuativo (Ordine di Fornitura) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - c) sospensione della fornitura da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
  - d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - e) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'Ordine di Fornitura;
- 4. La Convenzione di Accordo Quadro è altresì risolta in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 5. Nei casi di risoluzione del Contratto Attuativo o della Convenzione di Accordo Quadro, la comunicazione della decisione assunta dall'ARNAS G. Brotzu è trasmessa all'Appaltatore mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante Posta Elettronica Certificata.
- 6. Nei casi di risoluzione del Contratto Attuativo o della Convenzione di Accordo Quadro, l'ARNAS G. Brotzu si riserva ogni diritto e ulteriore azione al fine di garantire la fornitura dei sistemi filtranti, necessari per il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari e di accreditamento dei PP.OO. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'ARNAS G. Brotzu imputerà all'Appaltatore:
  - a) l'eventuale maggiore onere per l'ARNAS G. Brotzu per effetto della tardata/mancata fornitura, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo del contratto di fornitura, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata o tardiva esecuzione della fornitura.
  - b) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato.

#### **art. 45 Clausola risolutiva espressa**

- 1. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente incameramento della cauzione, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. La Stazione Appaltante darà formale comunicazione del

provvedimento di risoluzione all'Appaltatore e il contratto si considererà risolto dal momento della ricezione della stessa da parte del destinatario.

2. Il contratto si risolverà automaticamente e immediatamente nelle seguenti ipotesi:
  - a) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alla gara d'appalto. Qualora il contratto sia stato stipulato, nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sotto condizione risolutiva, sarà applicata a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
  - b) in caso di grave e reiterato inadempimento ex art. 1455 c.c., da parte dell'Appaltatore, delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina delle figure preposte alla sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
  - c) per grave violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall'Appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l'Appaltatore si sia avvalso, cui non sia stato possibile porre rimedio con l'intervento sostitutivo;
  - d) per qualsiasi fatto doloso o colposo grave o comportamento fraudolento imputabile all'Appaltatore da cui sia derivato un grave danno a persone o cose;
  - e) il superamento della soglia del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale relativo all'applicazione delle penali;
  - f) applicazione delle penali per un numero di volte superiore a 4 (quattro) nel corso di un anno di vigenza dell'Accordo Quadro;
  - g) in caso di violazione delle norme sul subappalto;
  - h) in caso di violazione delle norme sull'avvalimento;
  - i) in caso di cessione del contratto;
  - j) in caso di mancato rispetto dei protocolli di legalità e/o del patto di integrità;
  - k) in caso di tardivo avvio dell'esecuzione della fornitura per cause imputabili all'Appaltatore;
  - l) in tutti i casi previsti dal capitolato speciale, dal disciplinare di gara, dagli atti di gara e dalla normativa vigente.
  - m) la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti o nullità assoluta del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..
  - n) il venir meno in capo all'Aggiudicatario dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'appalto;
3. Nei casi di risoluzione contrattuale l'ARNAS G. Brotzu ha facoltà di affidare il contratto alla Ditta concorrente che segue in graduatoria o, in alternativa, di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva o in conto fatture relative a forniture regolarmente svolte, e fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

#### **art. 46 Recesso**

1. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373, comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, l'ARNAS G. Brotzu ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
2. La Stazione Appaltante, salvo non si configuri un'ipotesi di risoluzione, può recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso da notificarsi all'Appaltatore a mezzo PEC almeno 20 (venti) giorni prima, per esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso.
3. Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'ARNAS G. Brotzu può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle forniture eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino,

oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle forniture eseguite.

4. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la l'ARNAS G. Brotzu prende in consegna le forniture di cui al Contratto Attuativo ed effettua la verifica la regolarità delle forniture.
5. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla l'ARNAS G. Brotzu a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal DEC, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3 dell'art. 109 del Codice.

#### **art. 47 Difetti, vizi e vizi occulti dei sistemi filtranti**

1. Saranno rifiutati i prodotti che presentino deterioramenti, difetti, vizi, che non risultino corrispondenti per tipologia, qualità e quantità a quanto indicato negli ordinativi, nonché in presenza di lacerazioni o di tracce di manomissione di imballaggi e confezioni.
2. Qualora dal controllo della merce ricevuta il DEC rilevasse delle difformità in termini di qualità e/o di quantità rispetto a quanto ordinato provvederà a darne tempestiva comunicazione al Fornitore tramite PEC.
3. Il Fornitore dovrà provvedere, a sue spese e senza alcun addebito in capo alla Stazione Appaltante, al ritiro e/o sostituzione e/o integrazione della merce contestata entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione via PEC della segnalazione/contestazione del DEC, con modalità che non rechino intralci ed inconvenienti al normale funzionamento delle strutture interessate.
4. Se necessario, il Fornitore sarà tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, anche alla consegna dei prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.
5. In caso di ritardi ingiustificati saranno applicate le penali previste dall'art. 14 del presente Capitolato.
6. Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato, la consegna sarà considerata parziale ed il Fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro 10 (dieci) giorni lavorativi pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 del presente Capitolato.
7. Al positivo completamento dell'attività di ritiro dei prodotti in eccesso e/o non conformi e della loro sostituzione laddove necessaria, il Fornitore dovrà redigere un apposito "verbale di reso", in contraddittorio con l'Amministrazione, recante le ragioni della contestazione e l'attestazione dell'avvenuta sostituzione/ritiro dei prodotti con indicazione della data. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, l'Aggiudicatario dovrà procedere all'emissione della nota di credito.
8. A decorrere dalla data di ricezione della segnalazione/contestazione del DEC, si interrompono i termini di pagamento dei soli beni in contestazione, fino alla sostituzione degli stessi con altri prodotti corrispondenti dal punto di vista qualitativo e quantitativo a quanto effettivamente ordinato dalla Stazione Appaltante.
9. Nel caso in cui l'Aggiudicatario si rifiuti o comunque non proceda all'integrazione e/o sostituzione della merce non conforme entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi sopra indicato, l'Amministrazione potrà ricorrere al libero mercato ai fini dell'approvvigionamento di prodotti di eguali quantità e qualità, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'Aggiudicatario, fatta salva la rifusione di ogni altra spesa e/o danno e l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 del presente Capitolato.
10. La mancata integrazione e/o sostituzione della merce contestata per causa non imputabile alla Stazione Appaltante, a forza maggiore e caso fortuito, sarà considerata "mancata consegna", costituente potenziale causa di inadempienza contrattuale e conseguente avvio del procedimento di risoluzione della Convenzione di Accordo Quadro e/o del Contratto Attuativo. Inoltre, sarà a carico dell'Aggiudicatario ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione a mezzo PEC del sollecito/contestazione del DEC, verrà trasmessa al Fornitore con spese ed oneri a carico di quest'ultimo, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 del presente Capitolato.
11. Viene fatta salva la risoluzione della Convenzione di Accordo Quadro e/o dei Contratti Attuativi (Ordini di Fornitura) in caso di gravi, reiterati e accertati inadempimenti.

## **CAPO 10. ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA E VERIFICA DI CONFORMITÀ**

### **art. 48 Termini per la verifica di conformità e per l'accertamento della regolare esecuzione**

1. Le prestazioni oggetto del presente Capitolato son soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini contrattuali stabiliti.
2. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal DEC, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente. Della verifica di conformità è redatta una apposita attestazione.
3. Il certificato di verifica di conformità è emesso **entro 6 (sei) mesi** dall'ultimazione delle prestazioni di fornitura e ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di verifica di conformità s'intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
4. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è sempre facoltà della Stazione Appaltante, per le forniture di importo inferiore alla soglia cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è emesso **non oltre 3 (tre) mesi** dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
5. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità (o certificato di regolare esecuzione) quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
6. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità. È fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.
7. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune.
8. Al termine della vigenza dell'Accordo Quadro, il DEC provvede all'elaborazione di un documento finale di verifica di conformità dell'Accordo Quadro, afferente agli Ordini di Fornitura emessi esplicitando:
  - a) forniture richieste ed eseguite;
  - b) gli estremi dei contratti attuativi e degli eventuali atti aggiuntivi emessi nel corso di vigenza dell'Accordo Quadro;
  - c) indicazione puntuale dei sistemi filtranti forniti (numero e tipologia);
  - d) pagamenti effettuati e le dichiarazioni di conformità acquisite;
  - e) eventuali verbali di controlli effettuati.
9. Il RUP provvede alla conferma del documento sopraccitato e all'archiviazione dello stesso.



## **CAPO 11. NORME FINALI**

### **art. 49 Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia**

1. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della L. 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle già menzionate comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione.
2. Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:
  - a) i pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
  - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1 del presente articolo;
  - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
  - d) I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'art. 3, comma 3, della L. 136/2010.
3. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'art. 1, comma 5, della L. 136/2010.
4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della L. 136/2010:
  - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata L. 136/2010;
  - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4 del presente articolo, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura e/o l'ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.
6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
7. Per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011 in materia antimafia..

### **art. 50 Spese contrattuali, imposte e tasse**

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:



- a) le spese contrattuali;
  - b) le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e dell'art. 5, comma 2 del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione/esecuzione degli ordini di fornitura/Accordo Quadro;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. Si specifica che la Convenzione di Accordo Quadro può essere registrata volontariamente ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 131/1986 (TUR);
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della Convenzione e degli Ordini di Fornitura, dall'avvio della fornitura alla data di emissione del certificato di verifica di conformità provvisorio.
  3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 7 del Capitolato Generale d'appalto.
  4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle forniture oggetto dell'appalto.
  5. Le forniture derivanti dall'Accordo Quadro sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono IVA esclusa.

#### **art. 51 Trattamento dei dati**

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 "Codice sulla privacy" così come modificato dal D.L. 53/2019, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (D.Lgs. 101/2018), si fa presente che i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del/i contratto/i.

#### **art. 52 Obbligo di riservatezza**

1. L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione di Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'ARNAS G. Brotzu.
2. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'ARNAS G. Brotzu per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi descritti, l'ARNAS G. Brotzu ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione e/o dei contratti attuativi ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. L'impresa può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'ARNAS G. Brotzu.
6. L'impresa s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 51/2018.

7. L'Impresa, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE/2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte a evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

#### **art. 53 Rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, nel Disciplinare di gara, nonché da tutta la documentazione di gara, si fa espresso rinvio alla normativa vigente. L'oggetto del presente appalto è regolato dalle norme dell'Ordinamento giuridico italiano.